



PAGAMENTO ICI per l'anno 2009

Scadenze: - 1° rata 16 giugno 2009

- 2° rata 16 dicembre 2009

ESENZIONE I.C.I. ABITAZIONE PRINCIPALE

Si informa che con Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008 è stato disposto che, a decorrere dall'anno 2008, **sono escluse dall'Imposta Comunale sugli Immobili** di cui al D.Lgs. 504/92 e s.m.i., **le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e le relative pertinenze.**

Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, l'unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, **ha la residenza anagrafica.**

L'esenzione è estesa anche alle eventuali pertinenze dell'abitazione principale (autorimesse, cantine ecc.).

Inoltre, l'esenzione è estesa anche alle seguenti unità immobiliari assimilate all'abitazione principale del soggetto passivo:

- **l'abitazione (escluse le pertinenze) concessa in uso gratuito dai genitori ai figli o dai figli ai genitori** che vi abbiano fissato la propria dimora abituale, con un nucleo familiare a sé stante. La concessione deve essere dimostrata con autocertificazione ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000 che va presentata in Comune entro il termine per il primo pagamento dell'I.C.I. in cui ci si avvale dell'agevolazione.
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o diritto di usufrutto, di uso od abitazione da **anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero**, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in uso gratuito ad altri soggetti.
- le unità immobiliari, **appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari.
- **l'unità immobiliare assegnata al coniuge separato o divorziato**, qualora ricorrano le condizioni stabilite dall'art.6 del D.Lgs 504 del 1992.
- gli alloggi regolarmente assegnati **dall'Agenzia Territoriale per la Casa** (ex IACP).

Sono escluse dall'esenzione, e quindi dovranno continuare a pagare, le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 (case di lusso, ville e castelli) e relative pertinenze. Per queste abitazioni deve essere applicata l'aliquota del 4 per mille ed è riconosciuta una detrazione di imposta di Euro 103,29.

Restano inoltre assoggettate all'I.C.I. tutte le altre unità immobiliari diverse da quelle sopraindicate, ivi compresi i terreni agricoli e le aree fabbricabili.

Cerano, 30 marzo 2009



COMUNE DI CERANO - Provincia di Novara

Servizio Tributi

L'Ufficio Tributi